



Autorità Nazionale Anticorruzione

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Equo compenso.

Documento di consultazione

Sommario

Premessa.....	3
I. USO DI METODI E STRUMENTI ELETTRONICI SPECIFICI.....	4
1. Ambito di applicazione	4
2. Attività preliminari	4
3. Documentazione di gara.....	5
4. Procedura di gara	6
II. EQUO COMPENSO	7
RELAZIONE ESPLICATIVA	8
Ambito di applicazione	8
Attività preliminari	9
Documentazione di gara.....	10
Procedura di gara.....	11
Equo compenso	12

Premessa

Il presente documento di consultazione, finalizzato ad un'integrazione delle Linee guida n. 1 – Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – di cui alla Delibera n. 138 del 21.2.2018, fornisce indicazioni relativamente all'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (di seguito, anche metodi e strumenti elettronici) e all'applicazione del principio dell'equo compenso, di cui all'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Come noto, il Codice dei contratti pubblici, all'articolo 23, comma 13, prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso di metodi e strumenti elettronici. La disposizione normativa demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dell'uso dei suddetti metodi e strumenti, in relazione alla tipologia e all'importo delle opere oggetto di affidamento.

Il decreto in questione ha trovato compimento nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 1.12.2017 (di seguito, anche decreto n. 560/2017) .

L'Autorità, in virtù dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 che le attribuisce il compito di garantire «la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti», fornendo alle medesime supporto, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, ha ritenuto opportuno redigere il presente documento di consultazione.

L'esigenza nasce anche dalla considerazione che il richiamato decreto n. 560/2017 si limita a disciplinare, in aderenza alla norma primaria, la tempistica di entrata in vigore dell'obbligo di ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici specifici, gli adempimenti preliminari che le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare per poter ricorrere all'uso degli stessi, l'interoperabilità dei sistemi, fornendo, altresì, alcune indicazioni sul contenuto del capitolato informativo.

Il presente documento si pone l'obiettivo di integrare le previsioni del suddetto decreto con indicazioni prettamente operative riguardo alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura con il ricorso all'uso di metodi e strumenti elettronici specifici, ritenendo che le stesse possano costituire un valido supporto per gli operatori del settore. Indicazioni che, ovviamente, in assenza di una specifica previsione al riguardo nel Codice dei contratti pubblici, sono da ritenersi interpretative e non vincolanti.

Tenuto conto della graduale introduzione dell'obbligatorietà del ricorso ai metodi e strumenti elettronici, l'Autorità si riserva di aggiornare le indicazioni fornite anche tenendo conto dei lavori della Commissione di monitoraggio di cui all'articolo 8 del suddetto decreto.

Il presente documento di consultazione contiene, infine, alcune indicazioni volte a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l'introduzione del principio dell'equo compenso ad opera dell'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017,

n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come richiesto anche dal Consiglio di Stato nel parere numero 2698 del 22.12.2017.

I. USO DI METODI E STRUMENTI ELETTRONICI SPECIFICI

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Al fine di garantire la continuità e la coerenza tra i diversi livelli della progettazione, e soprattutto per conseguire al meglio i vantaggi dei metodi e strumenti elettronici in termini di una più efficiente gestione delle attività di progettazione, le stazioni appaltanti possono ricorrere all'uso degli stessi fin dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
- 1.2. Le disposizioni di cui al decreto n. 560/2017 possono ritenersi applicabili agli interventi la cui progettazione di fattibilità tecnica ed economica sia attivata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, facendo riferimento al momento in cui si dà concreto avvio all'attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ossia al provvedimento con il quale la stazione appaltante individua il tecnico interno cui demandare le attività di progettazione o alla stipula del contratto per l'incarico ai professionisti esterni.
- 1.3. È possibile ricorrere ai metodi e agli strumenti elettronici anche per le opere la cui progettazione sia stata attivata prima dell'entrata in vigore del decreto n. 560/2017, partendo quindi da un livello precedente di progettazione sviluppato con i metodi tradizionali.
- 1.4. Per sfruttare appieno le potenzialità offerte dagli strumenti elettronici, le stazioni appaltanti possono valutare, al momento dell'avvio delle attività di progettazione, se lo sviluppo di uno dei livelli di progettazione dell'intervento possa, presumibilmente, ricadere nell'obbligo di ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici come definito all'articolo 6 del decreto n. 560/2017. In tal caso, è opportuno prendere in considerazione la possibilità, offerta dall'articolo 5 del decreto medesimo, di ricorrere all'uso dei metodi e degli strumenti elettronici dal livello iniziale della progettazione anche in assenza dell'obbligo di ricorso agli stessi.

2. Attività preliminari

- 2.1. Tutti i soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le attività connesse alla realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione, quali il RUP, il direttore lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, devono essere in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia.
- 2.2. Le predette competenze sono necessarie anche per i soggetti chiamati alla verifica della progettazione, siano essi interni o esterni alla stazione appaltante.
- 2.3. Per un'efficiente definizione del piano di formazione del personale, tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 31, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, è opportuno che la stazione

appaltante, in un'ottica prospettica, tenga conto delle opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici e, quindi, delle risorse necessarie per le attività correlate alla realizzazione dei lavori medesimi.

- 2.4. Al fine di una gestione più efficiente del processo di manutenzione delle opere, la stazione appaltante nella definizione del piano di formazione del personale tiene conto del fatto che anche coloro che saranno deputati alla gestione delle opere realizzate con il ricorso ai metodi e strumenti elettronici devono possedere adeguate competenze in materia.
- 2.5. L'atto organizzativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto n. 560/2017, potrebbe essere una parte di un regolamento inerente le modalità di utilizzo degli strumenti di modellazione, adottato dalla stazione appaltante per disciplinare in modo compiuto i flussi di lavoro, i flussi informativi, le figure coinvolte e i rispettivi ruoli, le relazioni tra le stesse, le competenze richieste, la gestione dei dati e delle informazioni, gli standard di progetto e livelli di sviluppo degli oggetti, ecc.
- 2.6. Ai fini del ricorso, nel periodo transitorio, ai metodi e agli strumenti elettronici per la progettazione di varianti relative a progetti realizzati con metodi tradizionali, si deve valutare l'opportunità e la convenienza economica di una scelta in tal senso, avendo riguardo, tra l'altro, al possesso di adeguate capacità in capo ai soggetti coinvolti nel processo realizzativo dell'intervento, che potrebbero essere stati individuati senza tener conto della necessità di operare con gli strumenti elettronici.

3. Documentazione di gara

- 3.1. Le stazioni appaltanti valutano l'opportunità di inserire i contenuti del capitolato allegato alla documentazione di gara, definiti all'articolo 7 del decreto n. 560/2017, in un documento distinto o in una sezione specifica del disciplinare di incarico da denominare Capitolato informativo.
- 3.2. La stazione appaltante indica con sufficiente dettaglio, nel Capitolato informativo, tutti i requisiti richiesti per la modellazione che possono essere raggruppati secondo le seguenti macro-categorie:
 - obiettivi del progetto;
 - riferimenti normativi;
 - caratteristiche informatiche (hardware, software, coordinate, formato dati, classificazione e denominazione oggetti, ecc.);
 - gestione del processo (struttura organizzativa/ruoli e responsabilità, competenze specifiche, modalità di condivisione e scambio dei dati, caratteristiche dell'ambiente di condivisione dati, modalità e caratteristiche dei contenuti, dei modelli e degli elaborati, tutela e sicurezza del contenuto informativo, ecc.).
- 3.3. Tenuto conto che i soggetti che interagiscono nella gestione informativa dei progetti sono diversi, per l'approccio tipicamente multidisciplinare dei metodi e degli strumenti elettronici, appare necessario prestare particolare attenzione alla definizione dei ruoli dei singoli soggetti coinvolti anche in relazione alla gestione dei dati e delle informazioni, ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità.

- 3.4. Il Capitolato informativo definisce anche gli aspetti connessi alla proprietà dei dati e alle modalità di condivisione e gestione delle informazioni; le stazioni appaltanti si dotano, per ciascuna delle procedure di gara per le quali si fa ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici, di un proprio ambiente di condivisione, come definito dall'articolo 2 del decreto n. 560/2017.
- 3.5. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, gli elaborati progettuali da richiedere nel Capitolato informativo devono essere conformi alle indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, parte II, titolo II, capo I. Ciò anche in considerazione della prevalenza contrattuale attribuita dal decreto n. 560/2017, fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti elettronici, agli elaborati cartacei.

4. Procedura di gara

- 4.1. In fase di prima applicazione, le stazioni appaltanti non possono prevedere quali requisiti di partecipazione la dimostrazione di un'esperienza pregressa nell'utilizzo di metodi e strumenti elettronici nonché la partecipazione a corsi e/o attività formative specificatamente indicati.
- 4.2. Le stazioni appaltanti possono richiedere che le risorse incaricate dell'esecuzione siano in possesso di un'adeguata competenza in metodi e strumenti elettronici quali quelli per la modellazione nell'edilizia e nelle infrastrutture, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia, evitando, in fase di prima applicazione, richieste di corsi specificamente indicati o di determinate qualifiche e/o certificazioni in materia di modellazione informativa.
- 4.3. L'esperienza maturata in materia di metodi e strumenti elettronici può essere valutata nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il tramite del criterio della professionalità ai sensi dell'articolo 95, comma 6, lettera e) del Codice dei contratti pubblici, purché sia attribuito allo stesso un punteggio complessivo limitato, nonché del criterio delle caratteristiche metodologiche dell'offerta.
- 4.4. Con riguardo al criterio della professionalità, si può prevedere un sub-criterio relativo ai servizi ritenuti significativi dal concorrente espletati con il ricorso ai metodi e strumenti elettronici.
- 4.5. Nell'ambito del criterio delle caratteristiche metodologiche, uno dei sotto-criteri cui dovrebbe essere assegnata una particolare preminenza è quello relativo all'Offerta per la gestione informativa, ove il concorrente descrive le modalità di implementazione dei metodi e strumenti elettronici nell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, in coerenza con quanto richiesto dalla stazione appaltante nel Capitolato informativo.
- 4.6. L'Offerta per la gestione informativa dell'aggiudicatario a seguito della stipula del contratto può assumere la denominazione di Piano di gestione informativa, che recepisce le proposte del concorrente approvate dalla stazione appaltante e diviene documento contrattuale, sulla cui base verificare in sede di espletamento della prestazione il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

II. EQUO COMPENSO

1. Le stazioni appaltanti definiscono l'importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016.
2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell'interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull'equo compenso di cui dell'articolo 13 bis delle legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara.
4. L'equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

RELAZIONE ESPLICATIVA

Ambito di applicazione

L'articolo 9 del decreto n. 560/2017 ha stabilito che le disposizioni del decreto medesimo si applicano alle opere la cui progettazione sia attivata successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Atteso che, al fine di garantire la continuità e la coerenza tra i diversi livelli della progettazione, e soprattutto per conseguire al meglio i vantaggi dei metodi e degli strumenti elettronici in termini di una più efficiente gestione delle attività di progettazione, sarebbe preferibile ricorrere all'uso degli stessi fin dal livello iniziale di progetto, la progettazione attivata successivamente alla data del 28.1.2018 deve essere intesa quale quella di fattibilità tecnica ed economica.

Altro aspetto da chiarire è cosa si intenda con il termine "attivata"; tenuto conto che la disposizione normativa appare riferita alla progettazione vera e propria e non all'attività di individuazione del progettista, sia esso interno o esterno. Al riguardo si ritiene debba farsi riferimento al momento in cui si dà concreto avvio all'attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ossia al provvedimento con il quale la stazione appaltante individua il tecnico interno cui demandare le attività di progettazione o alla stipula del contratto per l'incarico ai professionisti esterni.

Il citato decreto non esclude la possibilità che la stazione appaltante possa utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici anche per le opere la cui progettazione sia stata attivata precedentemente all'entrata in vigore dello stesso; pertanto, la stazione appaltante potrebbe decidere di ricorrere all'uso degli strumenti di modellazione informatica anche per uno dei livelli successivi della progettazione, partendo dal livello precedente sviluppato con i metodi tradizionali.

L'ipotesi di un mancato utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici per tutti i livelli di progettazione potrebbe verificarsi anche per quelle opere che, al momento dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo, non ricadono nell'obbligatorietà di utilizzo degli strumenti elettronici e la stazione appaltante non ritiene opportuno anticipare l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici ma che vi ricadono poi al momento dello sviluppo del livello progettuale successivo.

Proprio per ovviare a tali situazioni che possono rendere meno efficiente il ricorso alla gestione informativa del progetto, sarebbe opportuno che le stazioni appaltanti si adoperassero per ricorrere all'uso dei metodi e degli strumenti elettronici fin dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Pertanto, al fine di sfruttare appieno le potenzialità offerte dagli strumenti elettronici, potrebbe essere opportuno che le stazioni appaltanti valutino, preliminarmente all'avvio delle attività di progettazione, se lo sviluppo di uno dei livelli di progettazione dell'intervento possa, presumibilmente, ricadere nell'obbligo di ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici come definito all'articolo 6 del decreto n. 560/2017. In tal caso, la stazione appaltante potrebbe prendere in considerazione la possibilità, offerta dall'articolo 5 del decreto medesimo, di ricorrere all'uso dei metodi e degli strumenti elettronici già dal livello iniziale della progettazione.

Ciò consentirebbe, altresì, di dare piena attuazione alla previsione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del suddetto decreto di includere nel Capitolato informativo il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti e di sviluppare correttamente la progettazione, sin dal livello iniziale, sulla base dell'effettivo stato dei luoghi.

Con riguardo a quanto sopra riportato, si invitano gli Stakeholders a esprimere le proprie valutazioni in merito alla definizione delle opere cui devono applicarsi le disposizioni del decreto n. 560/2017. Si chiede, altresì, di illustrare le implicazioni, in termini di oneri e/o vantaggi, derivanti dall'ipotesi di un ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici sin dal livello iniziale della progettazione anche prima dell'obbligo di ricorso agli stessi, in rapporto a quelle derivanti dall'ipotesi di utilizzo degli stessi solo per il livello di progettazione che ricade nell'obbligo di cui all'articolo 6 del citato decreto.

Attività preliminari

Come indicato dal decreto n. 560/2017, il ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici, sia esso volontario o obbligatorio, può ritenersi percorribile solo qualora la stazione appaltante abbia già dato attuazione ad una serie di adempimenti preliminari, tra i quali assume particolare rilevanza la formazione del personale che parteciperà alle attività connesse alla realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione. È necessario, quindi, che non solo il progettista ma anche tutti gli altri soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le suddette attività, quali il RUP, il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, siano in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia. Competenze che sono da ritenersi necessarie anche per i soggetti chiamati alla verifica della progettazione, siano essi interni o esterni alla stazione appaltante. Per un'efficiente definizione del piano di formazione del personale può essere opportuno che la stazione appaltante, in un'ottica prospettica, tenga conto delle opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici e, quindi, delle risorse che saranno necessarie per le attività correlate alla realizzazione dei lavori medesimi. Dando così attuazione anche a quanto previsto dall'articolo 31, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.

Partendo dal presupposto che uno dei vantaggi conseguibile con il ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici è quello di una gestione più efficiente del processo di manutenzione delle opere, la stazione appaltante nella definizione del piano di formazione del personale non può non tener conto del fatto che anche coloro che saranno deputati alla gestione delle opere dovrebbero possedere adeguate competenze in materia.

Riguardo all'atto organizzativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto n. 560/2017, si ritiene che lo stesso dovrebbe essere parte di un regolamento più ampio inerente le modalità di utilizzo degli strumenti di modellazione, adottato dalla stazione appaltante per disciplinare in modo compiuto i flussi di lavoro, i flussi informativi, le figure coinvolte e i rispettivi ruoli, le relazioni tra le stesse, le competenze richieste, la gestione dei dati e delle informazioni, gli standard di progetto e i livelli di sviluppo degli oggetti, ecc.

Per quanto concerne il ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici anche per la progettazione delle varianti relative a progetti realizzati con metodi tradizionali, appare utile una valutazione dell'opportunità e della convenienza economica di una tale scelta, valutazione che non può prescindere da una verifica anche del possesso di adeguate capacità in capo ai soggetti coinvolti nel processo realizzativo dell'intervento, che potrebbero essere stati individuati senza tener conto della necessità di operare con gli strumenti elettronici.

Si invitano gli Stakeholders a fornire suggerimenti e indicazioni circa le modalità più appropriate per l'attuazione degli adempimenti preliminari richiesti dalla norma quali propedeutici al ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici, con specifico riguardo alla formazione del personale. Si chiede, altresì, di esprimere un parere sull'opportunità per la stazione appaltante di adottare un regolamento per disciplinare le modalità di utilizzo degli strumenti di modellazione.

Documentazione di gara

Il decreto n. 560/2017, all'articolo 7, ha indicato i contenuti del capitolato allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione o della gestione delle opere. Potrebbe essere utile inserire tali contenuti in un documento distinto o in una sezione specifica del disciplinare di incarico, da denominare Capitolato informativo

Per una gestione ottimale delle attività, è opportuno che la stazione appaltante indichi con sufficiente dettaglio, nel suddetto Capitolato informativo, tutti i requisiti richiesti per la modellazione che possono essere raggruppati secondo le seguenti macro-categorie:

- obiettivi del progetto;
- riferimenti normativi;
- caratteristiche informatiche (hardware, software, coordinate, formato dati, classificazione e denominazione oggetti, ecc.);
- gestione del processo (struttura organizzativa/ruoli e responsabilità, competenze specifiche, modalità di condivisione e scambio dei dati, caratteristiche dell'ambiente di condivisione dati, modalità e caratteristiche dei contenuti, dei modelli e degli elaborati, tutela e sicurezza del contenuto informativo, ecc.).

Tenuto conto che i soggetti che interagiscono nella gestione informativa dei progetti sono diversi, per l'approccio tipicamente multidisciplinare dei metodi e degli strumenti elettronici, appare necessario prestare particolare attenzione alla definizione dei ruoli dei singoli soggetti coinvolti anche in relazione alle gestione dei dati e delle informazioni, ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità.

Altro aspetto delicato da affrontare e da definire nel Capitolato informativo è quello della proprietà dei dati e delle modalità di condivisione e gestione delle informazioni; riguardo a quest'ultimo sarebbe preferibile che le stazioni appaltanti si dotassero, per ciascuna delle procedure di gara per le quali si farà ricorso ai metodi e gli strumenti elettronici, di un proprio ambiente di condivisione, come definito dall'articolo 2 del decreto n. 560/2017.

Al riguardo, tenuto conto degli oneri a carico delle stazioni appaltanti già previsti dal decreto n. 560/2017 nella prima fase di introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici, è stata valutata anche la possibilità di demandare la messa a disposizione dell'ambiente di condivisione dati all'aggiudicatario,

sulla base dei requisiti definiti dalla stazione appaltante nel Capitolato informativo con particolare riferimento agli aspetti connessi all'accesso e alla condivisione dei dati tra tutti i soggetti coinvolti, nonché alla sicurezza dei dati medesimi, al fine di garantire una gestione e condivisione in maniera efficiente e precisa delle informazioni di qualsiasi natura (geo-spaziali, progettuali, testuali o numeriche). Tuttavia, la necessità di conservare nel tempo il patrimonio informativo contenuto nell'ambiente di condivisione dei dati e di garantire l'accessibilità allo stesso anche dopo il completamento della prestazione professionale oggetto di affidamento, depone per il mantenimento in capo alla stazione appaltante della proprietà dell'ambiente di condivisione dati.

Per quanto attiene agli elaborati progettuali da richiedere nel Capitolato informativo, si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, gli stessi devono essere conformi alle indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, parte II, titolo II, capo I. Ciò anche in considerazione della prevalenza contrattuale attribuita dal decreto n. 560/2017, fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti elettronici, agli elaborati cartacei.

La congruenza degli elaborati progettuali con il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, oggi, e con l'emanando decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, poi, è un elemento fondamentale da tener in considerazione nella definizione degli elaborati medesimi, in quanto funzionale alla verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici.

Gli Stakeholders sono invitati ad esprimere le proprie considerazioni in merito ai contenuti del Capitolato informativo indicati nel presente documento di consultazione, evidenziando la necessità di indicarne ulteriori e/o diversi, in ragione dell'utilità degli stessi a definire le esigenze della stazioni appaltante e l'offerta dei concorrenti. Si chiede, altresì, di esprimere le proprie valutazioni in merito all'ambiente di condivisione dati, mettendo a confronto, in termini di oneri e/o vantaggi, l'ipotesi di acquisizione dello stesso da parte della stazione appaltante e l'ipotesi di messa a disposizione da parte dell'aggiudicatario, tenendo presente le problematiche inerenti la disponibilità oltre il termine di completamento della prestazione oggetto di affidamento.

Procedura di gara

Nella definizione dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento, tenuto conto dell'introduzione progressiva dell'obbligo di ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici, appare opportuno, per il periodo transitorio, al fine di evitare una restrizione dei potenziali partecipanti, non richiedere la dimostrazione di un'esperienza pregressa nell'utilizzo di tali metodi e strumenti. Analogamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, i requisiti di capacità tecnico-professionale dovrebbero prescindere da quelli connessi alla partecipazione a corsi e/o attività formative specificatamente indicati.

È preferibile che la stazione appaltante richieda nella documentazione di gara che le risorse che saranno incaricate dello svolgimento dell'incarico siano in possesso di un'adeguata competenza in metodi e strumenti elettronici quali quelli per la modellazione nell'edilizia e nelle infrastrutture, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia. Si richiama, anche in tal caso, quanto già evidenziato in merito alla possibile restrizione della partecipazione alle procedure di gara nel caso in cui si richieda che i professionisti indicati per lo svolgimento dell'incarico abbiano frequentato

corsi specificamente indicati o abbiano una determinata qualifica e/o certificazione in materia di modellazione informativa.

In ogni caso, tenuto conto del limitato ricorso, all'attualità, ai metodi e strumenti elettronici, i requisiti devono essere tali da garantire la più ampia partecipazione alle procedure di gara.

Nell'ottica di selezionare un operatore adeguatamente qualificato per l'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento, appare più adeguato valorizzare l'esperienza maturata in materia di metodi e strumenti elettronici nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il tramite del criterio della professionalità e adeguatezza dell'offerta e, soprattutto, del criterio delle caratteristiche metodologiche dell'offerta (cfr. Linee guida n. 1, parte VI, punto 1.1., lettere a) e b)).

Con riguardo al primo criterio, partendo dal presupposto che non appare opportuno, per le ragioni già esposte, valorizzare, nella fase transitoria, il numero di servizi precedentemente svolti con il ricorso ai metodi e agli strumenti di modellazione, si potrebbe prevedere un sub-criterio relativo ai servizi ritenuti significativi dal concorrente espletati con il ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici; a tale sub-criterio dovrebbe, tuttavia, essere attribuito un punteggio non eccessivamente alto per evitare di premiare troppo i servizi precedentemente svolti a discapito della capacità al momento della gara di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Nell'ambito del criterio delle caratteristiche metodologiche, uno dei sotto-criteri che appare di particolare rilevanza è quello relativo all'Offerta per la gestione informativa, ove il concorrente descrive le modalità di implementazione dei metodi e strumenti elettronici nell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, in coerenza con quanto richiesto dalla stazione appaltante nel Capitolato informativo. Per le procedure di affidamento in questione, l'Offerta per la gestione informativa è l'elemento cardine dell'offerta in quanto rappresentativo delle modalità di espletamento del servizio, in termini di soggetti coinvolti, con i relativi ruoli e responsabilità, di modalità di gestione e scambio delle informazioni (formati, livelli di sviluppo, ecc.), di implementazione del servizio, di tempi di consegna, ecc. La richiesta di un'impostazione dell'Offerta per la gestione informativa in coerenza con il Capitolato informativo predisposto dalla stazione appaltante sarebbe anche di ausilio alla commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute.

Partendo dall'Offerta per la gestione informativa presentata dall'aggiudicatario, e tenendo conto delle proposte che la stazione appaltante ritiene opportuno recepire, è possibile arrivare alla definizione di un Piano di gestione informativa che dovrebbe divenire documento contrattuale, sulla cui base verificare in sede di espletamento della prestazione il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Il contributo degli Stakeholder in relazione alla definizione dei requisiti di partecipazione alle procedure e dei criteri di valutazione dell'offerta appare di fondamentale rilevanza; gli stessi sono, pertanto, invitati a esprimere le proprie valutazioni con riguardo alle considerazioni riportate nel presente documento di consultazione e, soprattutto, a proporre ulteriori soluzioni e/o proposte, con indicazione dei relativi vantaggi e/o svantaggi.

Equo compenso

L'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l'inserimento dell'articolo 13 bis delle legge 31

dicembre 2012, n. 247, ha sancito l'obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il medesimo articolo, riferito alla prestazioni professionali degli avvocati, ha definito equo il compenso proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6». La trasposizione di tale previsione agli incarichi inerenti i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura porterebbe a ritenere equo il compenso che “tiene conto” dei parametri previsti dal decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Tuttavia, i corrispettivi determinati sulla base del predetto decreto sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, come base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento del servizio. Appare evidente che i corrispettivi di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 non possono essere sia compenso del professionista per le prestazioni svolte sia importo a base di gara dell'affidamento, verrebbe meno il principio base delle procedure ad evidenza pubblica del confronto competitivo tra gli operatori economici basato anche sull'elemento prezzo.

Partendo, quindi, dal presupposto che il concorrente presenta in sede di offerta un ribasso sull'importo a base di gara, determinato sulla base dei corrispettivi di cui al citato decreto del Ministero della giustizia, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici, si pone il problema di definire quale sia il compenso equo ai sensi dell'articolo 19-quaterdecies, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, tenuto conto che si potrebbe verificare l'ipotesi che il ribasso offerto sia così elevato da rendere non equo il compenso per l'attività professionale, seppur derivante da una libera scelta dell'operatore economico e non da un'imposizione della stazione appaltante.

Per ovviare all'ipotesi di cui sopra, la soluzione più scontata sarebbe quella di imporre un tetto massimo al ribasso offerto ma non può ritenersi percorribile in quanto, nella sostanza, comporterebbe la pre-determinazione del prezzo di aggiudicazione in quanto tutti i concorrenti, pur di aggiudicarsi l'appalto, offrirebbero il ribasso massimo, snaturando il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ampiamente affermato nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Una soluzione più appropriata potrebbe essere di agire sulla formula per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo; partendo dal presupposto che la formula classica dell'interpolazione lineare, come evidenziato nelle Linee guida n. 2, accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti, si potrebbe ricorrere alla formula bilineare.

Come noto, la funzione bilineare, ove il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolata ad esempio come media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo limitato, ha proprio il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi poiché ricevono un punteggio

incrementale ridotto. Ciò, unitamente all'attribuzione di un punteggio elevato al punto di flesso, disincentiva i concorrenti a presentare offerte oltre la media di mercato e il prezzo di aggiudicazione potrebbe ritenersi equo proprio perché tiene conto della media di mercato.

L'equità del compenso deve essere, altresì, valutata anche in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, o alla richiesta di prestazioni aggiuntive nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

Gli Stakeholders sono invitati a rappresentare le proprie valutazioni in merito al principio dell'equo compenso definito dalla suddetta disposizione normativa e alle considerazioni espresse dall'Autorità.